

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Termine di proposizione delle impugnazioni, abbreviazione in sei mesi per ricorrere in cassazione, l. 69/2009: a quali giudizi si applica?

La L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1 cit. legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009. La riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio.

Cassazione civile, sezione sesta, sentenza del 6.7.2016, n. 13810

...omissis...

zzzzz la cassazione della sentenza n. 1742/2013 emessa dal Tribunale di Napoli in grado di appello in data 06.02.2013, non notificata, con la quale è stato dichiarato inammissibile il suo appello perchè tardivo.

Chiarisce:

a) di aver proposto, mediante deposito in data 06.11.2008 presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, ricorso avverso cartella esaminale ex L. n. 689 del 1981, sostenendo la nullità della cartella per diversi motivi (mancata notifica di atti necessari alla procedura ecc.);

b) che il ricorso fu rigettato dal giudice di pace con sentenza pubblicata il 3 agosto 2009, per tardività rispetto alla notifica della cartella; c) di aver proposto appello, come rilevato dal tribunale "con citazione in data 27 ottobre - 10 novembre 2010", giudicato tardivo dal tribunale, perchè proposto "ben oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. n. 69 del 2009, art. 58".

Rileva che il giudice dell'appello ha applicato il termine "lungo" di sei mesi (come introdotto dalla novella citata), senza considerare che tale normativa non restava applicabile al giudizio, iniziato in primo grado prima dell'entrata in vigore della novella (4 luglio 2009) con deposito del ricorso avvenuto il 6 novembre 2008.

Il ricorso è fondato. La L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma 1 cit. legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009 (Cass. 2012 a 17060). La riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Cass. 2012 n. 6784), restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase odi un successivo grado di giudizio (Cass. 2012 n. 6007, Rv. 622286).

Nel caso in questione il giudizio è iniziato prima del 4 luglio 2009 e restava applicabile il termine lungo di un anno (e 46 giorni). La verifica di ammissibilità dell'appello andava effettuata rispetto a tale termine.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata con riguardo al motivo accolto e la causa rinviata ad altro magistrato del Tribunale di Napoli, che applicherà il principio di diritto su indicato, esaminerà, se tempestivo, l'appello proposto, valutandone il merito, procedendo poi, all'esito, alla regolazione delle spese dell'intero giudizio, anche con riguardo al giudizio di cassazione.

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altro magistrato del Tribunale di Napoli.